



## CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

IX DIREZIONE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, RISORSE UMANE,  
GESTIONE DELLE RISORSE E PATRIMONIO



### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 170 DEL 14.09.2022

**OGGETTO:** Art. 67 del CCNL – Enti Locali – del 21 maggio 2018 – Costituzione “Fondo delle risorse decentrate 2022” .

N° Ord	<i>TRASMESO AI SEGUENTI UFFICI</i>	DATA	
1	SINDACO	on-line	
2	SEGRETARIO GENERALE	on-line	
2	ALBO PRETORIO ON LINE	on-line	
3	AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	on-line	
4	OO. SS. - R.S.U. - P.O.	on-line	

Assunto Impegni n°

Sull'Intervento n° \_\_\_\_\_

Cap. P. E. G. n°

Fondo risultante €. \_\_\_\_\_

Imp. Precedente €. \_\_\_\_\_

Imp. Attuale €. \_\_\_\_\_

Dispon. Residua €. \_\_\_\_\_

Il Responsabile

## IL RESPONSABILE DELLA IX DIREZIONE

Premesso che:

Ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 165/2001 "le amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa";

Le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente;

La costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;

In data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto definitivamente il Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Funzioni Locali;

La modalità di determinazione delle risorse del fondo del salario accessorio sono attualmente regolate dall'art. 67 del CCNL 21.5.2018, come di seguito precisato in dettaglio:

- Art. 67, comma 1 - importo unico consolidato A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.
- Art. 67, comma 2 - risorse stabili Oltre a comprendere l'importo unico consolidato di cui al comma 1, sono quelle risorse avente carattere di certezza, stabilità e continuità e possono essere incluse o escluse dal limite di cui all'art. 23, comma 2 del DL 75/2017. Hanno natura obbligatoria e, come tali, sono acquisite al fondo anche per il futuro;
- Art. 67, comma 3 - risorse variabili sono integrate annualmente in modo discrezionale da parte dall'amministrazione con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità con le caratteristiche di inclusione o esclusione dal limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs 75/2017 e ss.mm.ii.;

Atteso che:

- il comma 7 del medesimo art. 67 dispone che "la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017";
- il D. Lgs n. 75 del 25/5/2017, all'art. 23, comma 2, prevede che, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
- l'art. 33, comma 2, del d.l. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, dispone che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione

integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;

• il D.M. del 17.03.2020 “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, pubblicato sulla GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020, ha stabilito che le disposizioni in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020;

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di esclusiva competenza dell'amministrazione e come tale sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa mentre, per quanto riguarda le relazioni sindacali, è prevista l'informazione prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Richiamato l'art. 40 comma 3-quinquies del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;

Richiamato il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Che, anche per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del d.lgs 75/2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, come costituito dal presente atto, non supera il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, come rideterminato ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

Vista la certificazione dell'Organo di Revisione in data 13.07.2018 con la quale il Collegio ha certificato, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D. L.gs 25 maggio 2017, n. 75, l'importo delle risorse stabili del fondo nell'importo di € 487.554,79;

Visto il parere Corte dei Conti Campania 23/2021/PAR del 22.02.2021 con il quale si chiarisce che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 23, comma 2, del D. L.gs n. 75/2017 e dell'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, negli enti il cui numero di dipendenti dovesse diminuire rispetto all'anno 2016 non è possibile, nella quantificazione del fondo, scendere al di sotto del valore-soglia del trattamento accessorio del 2016;

Appurato che il Comune di Castelvetro trovasi nell'ipotesi sopradescritta ossia nel caso di una diminuzione del numero di dipendenti rispetto all'anno 2016;

Richiamata la deliberazione della Commissione Straordinaria assunta con i poteri del Consiglio Comunale, n. 5 del 15.02.2019, con cui è stato dichiarato il dissesto finanziario di questo Ente;

Dato atto che il fondo 2022 è costituito da risorse stabili e da risorse variabili finanziate in ossequio a quanto disciplinato dall'art. 67, comma 6, del CCNL del 21.05.2018 che statuisce che per gli enti in dissesto finanziario le risorse variabili non possono essere stanziare, fatte salve le quote di cui al comma 3, lett. c), previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni;

Dato atto che nel fondo 2022, sempre in ossequio ai vincoli imposti dalle norme che disciplinano la gestione economico-finanziaria degli enti in dissesto, non sono riportate economie derivanti dalla gestione inerente la contrattazione decentrata integrativa degli anni precedenti;

Visto l'allegato "A" alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

Che la quantificazione del "Fondo risorse decentrate 2022", così come determinata nell'allegato "A" sopracitato, risulta essere la seguente:

- Risorse stabili utilizzabili nel 2022: € 323.839,33;

- Risorse variabili utilizzabili nel 2022: € 150.000,00 ;

TOTALE FONDO 2022 € 473.839,33;

Dato atto che il Fondo de quo è al netto dell'importo individuato per le Posizioni organizzative pari ad € 131.989,84;

Dato atto che sulla costituzione del Fondo de quo sarà richiesta la certificazione degli oneri al Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del CCNL Funzioni Locali 2016/2018;

Accertata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, così come modificato dall' art. 3 del D.L. n°174/2012;

Visti:

- il D.Lgs n° 165/2001;

- il D.Lgs n°267/2000;

- l'art. 67 del CCNL Enti Locali 21.5.2018;

#### DETERMINA

Di dare atto che le premesse del presente atto sono parte integrante e sostanziale del medesimo;

Di costituire, ai sensi dell'art. 67 del CCNL comparto regioni ed autonomie locali del 21.05.2018, il "Fondo delle risorse decentrate 2022" nelle seguenti risultanze finali:

- Risorse stabili utilizzabili nel 2022: € 323.839,33;

- Risorse variabili utilizzabili nel 2022: € 150.000,00;

TOTALE FONDO 2022 € 473.839,33;

Di dare atto che la quantificazione delle sopradescritte risorse è meglio evidenziata nel documento allegato sub "A" alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale per l'anno 2022, come costituito dal presente atto, non supera il corrispondente importo determinato, per l'anno 2016, ai sensi dell'art. 67 del contratto collettivo nazionale del comparto Funzioni Locali;

Di trasmettere la presente determinazione al Collegio dei Revisori dell'Ente per la certificazione degli oneri ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del CCNL Funzioni Locali 2016/2018;

Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS., alle RSU aziendali, al Presidente della delegazione Trattante, nonché ai Responsabili di Direzione;

Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, in "Amministrazione Trasparente", nella sezione "Personale", sottosezione "Contrattazione Integrativa".

#### IL RESPONSABILE DELLA IX DIREZIONE

(Dott. Andrea Antonino Di Como)

*F.to Andrea Antonino Di Como*

## SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 - bis, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i. e ne attesta la copertura finanziaria.

Castelvetrano, 14.09.2022

**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI**

**Dott. Andrea Antonino Di Como**

*F.to Andrea Antonino Di Como*

### *PUBBLICAZIONE*

Copia del presente è stata pubblicata all' Albo Pretorio del Comune dal \_\_\_\_\_ e così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n° \_\_\_\_\_

**Il Responsabile dell'Albo**

---

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Responsabile

---

Castelvetrano, \_\_\_\_\_

ALLEGATO "A"



*Città di Castelvetrano*  
*Libero Consorzio Comunale di Trapani*

**CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO (CCDI) PER  
L'ANNO 2022  
QUANTIFICAZIONE RISORSE**

**Costituzione fondo Lavoro Straordinario ex art.14 CCNL 1999 comparto Regioni e Autonomie Locali ed ex art. 39 CCNL del 14.09.2000 - Anno 2022**

Il fondo di cui all'art. 14 del CCNL, per il finanziamento dei compensi da corrispondere ai lavoratori che effettuano prestazioni straordinarie, viene determinato, in base alle disposizioni dello stesso art. 14, comma 4, nella misura di **€ 29.156,05**.

## Costituzione Fondo ai sensi dell'art. 67, commi 1, 2 e 3, del CCNL 21/05/2018- Anno 2022

TABELLA n° 1 (fondo iniziale lordo)

RISORSE STABILI	note	2022
<p><b>Comma 1.</b> A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le <b>risorse decentrate stabili</b>, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.</p>	<p><b>IMPORTO DEL 2017 CERTIFICATO DALL'ORGANO DI REVISIONE, COMPRENSIVO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ISTITUITE</b></p>	487.554,79
<p><b>A DEDURRE DALL'IMPORTO DI CUI SOPRA</b> risorse che gli enti dotati della qualifica dirigenziale hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative</p>	<p><b>RISORSE PER LE P.O. DESTINATE NEL 2017 ANCHE SE NON SPESE</b></p>	131.989,84
<p><b>Riduzione del fondo a seguito di recupero per trasferimento personale ATA</b></p>		46.939,20
<p><b>Comma 2.</b> L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:</p>		
<p>a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019;</p>	<p>finanziate dal rinnovo contrattuale, quindi oltre tetto 2016</p>	9.651,20
<p>b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;</p>	<p>finanziate dal rinnovo contrattuale, quindi oltre tetto 2016</p>	la norma è riferita agli incrementi a regime personale in servizio al 1/4/2018, data di conglobamento dell'IVC - fonte IFEL
<p>c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;</p>		13.630,24
<p>d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001;</p>		
<p>e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, comma 793 e segg. delle legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;</p>		

f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è <b>attivabile solo dalle Regioni</b> che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;			
g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;	non è maggior spesa, ma spostamento ad altro titolo; quindi oltre tetto 2016	scelta discrezionale; verificare le medie dello straordinario pagato negli ultimi anni (ad es.: triennio 2015-2017)	
h) delle risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a).			
		<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>	<b>337.469,57</b>
		<b>TOTALE RISORSE STABILI EXTRA TETTO</b>	<b>15.213,58</b>
		<b>TOTALE RISORSE STABILI NEL TETTO</b>	<b>322.255,99</b>
		<b>TOTALE FONDO 2017 AL NETTO DELLE P.O. E RECUPERO PERS. ATA</b>	<b>308.625,75</b>
		<b>DIFFERENZA RISPETTO AL 2017</b>	<b>13.630,24</b>
		<b>TOTALE RISORSE STABILI NEL 2022</b>	<b>323.839,33</b>

### Comma 3 - RISORSE VARIABILI

3. Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con <b>importi variabili</b> di anno in anno:			
a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001;			
b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98;	oltre fondo		
c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;	oltre fondo	Art. 113 D. L.gs 50/2016	<b>120.000,00</b>
	oltre fondo	Art. 9 D.L. 90/2014	<b>30.000,00</b>
	oltre fondo		
	oltre fondo		
d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;	oltre fondo		
e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;	oltre fondo		
f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;	oltre fondo		



g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;			
h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4;	già art. 15, comma 2, CCNL 1999		
i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b);	già art. 15, comma 5, CCNL 1999, - Art. 208 C.d.S. per i soli incentivi monetari		
j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;			
k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, <b>fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e)</b> ; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies.			
		<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>	<b>150.000,00</b>

<b>RISORSE STABILI UTILIZZABILI NEL 2022</b>	<b>323.839,33</b>
<b>RISORSE VARIABILI UTILIZZABILI NEL 2022</b>	<b>150.000,00</b>
<b>TOTALE FONDO 2022</b>	<b>473.839,33</b>

Si da atto che le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato ammontano ad euro 131.989,84.

**Il Fondo 2022 si quantifica in € 323.839,33 per risorse stabili** cui vengono decurtati gli oneri necessari al finanziamento degli istituti aventi carattere fisso, prelevando le somme indicate in tabella 2, come di seguito illustrato, e ricavando così il fondo netto utilizzabile ammontante ad € 212.236,64;

**TAB. 2 - FONDO FINALE DISPONIBILE**

<b>FONDO INIZIALE</b>	€ 323.839,33	
Somme da prelevare dal fondo	€ 35.348,04	Indennità di comparto
	€ 76.254,65	Progressioni orizzontali
<b>Totale somme decurtate</b>	€ 111.602,69	
<b>Totale fondo utilizzabile ai sensi dell'art. 68, commi 1 e 2, del CCNL 21.5.2018</b>	€ 212.236,64	

**Il Fondo 2022 si quantifica in € 150.000,00 per risorse variabili** in ossequio all'art. 67, comma 6, del CCNL 21.5.2018 il quale stabilisce che le risorse di cui al comma 3 non possono essere stanziare dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto, fatte salve le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni. Nello specifico tali risorse finanziano gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. L.gs 50/2016 ed i compensi professionali da corrispondere agli avvocati dell'amministrazione ai sensi dell'art. 9 del D.L. 90/2014.

**Dott. Andrea Antonino Di Como**

*F.to Andrea Antonino Di Como*